



DETTAGLIO RIUNIONE QUOTIDIANA

DATA	03/04/2018
------	------------

ASPETTI TECNICI:

➤ **Rimanenze per tipi omogenei (pag. 13):**

Il regime di contabilità semplificata adottato dalle “imprese minori” (art. 18) non le esonera dall’indicare il valore delle rimanenze distinto per categorie omogenee, formate dai beni del medesimo tipo e della medesima qualità. E’ uno dei principi ribaditi dalla Cassazione con ordinanza 5780/2018.

Fonte: Sole24Ore del 3 aprile 2018

➤ **Fatture elettroniche tra privati, si accelera sui tempi di marcia (pag. 2):**

In attesa dell’ok del Consiglio Ue, dal forum delle Entrate si delineano le prime ipotesi.

Fonte: Italia Oggi del 3 aprile 2018

➤ **ACE ridotta per lo storno dei costi di ricerca e di pubblicità (pag. 3)**

➤ **Più tempo per l’adeguamento degli statuti delle imprese locali (pag. 4)**

➤ **Prezzo Valore anche per gli acquisti con sentenza costitutiva (pag. 5):**

Non è necessario che la dichiarazione di volersi avvalere di tale regime agevolato sia contestuale alla cessione. Ciò è stato stabilito con la sentenza della Cassazione n. 5751/2018.

➤ **Difficile per il curatore provare che un familiare sia socio occulto (pag. 8):**

Per il Tribunale di Padova gli interventi posti in essere ben potrebbero essere ricondotti al mero affetto derivante dal vincolo di parentela.

➤ **Valida la notifica a mano della sentenza (pag. 11)**

Fonte: Eutekne del 3 aprile 2018

➤ **Nuovo schema di relazione unitaria del collegio sindacale**

Fonte: Euroconference News del 3 aprile 2018

Circolari Assonime:

1. N.1-La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell'Autorità dell'energia;
2. N.2-Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi SC 2017 e IRAP 2017;
3. N.3-La riqualificazione degli atti nell'imposta di registro;
4. N.4-L'iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
5. N.5-Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle società quotate;
6. N.6-Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat.
7. N.7- Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte.
8. **N. 8 - I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC**

Risoluzione Agenzia Entrate:**Circolare Agenzia Entrate:****Provvedimento Agenzia Entrate:****Comunicati Stampa Agenzia Entrate:**

Le società:**N. ultima uscita 3/2018****Il Fallimento:****N. ultima uscita 3/2018****Il fallimentarista:****Bollettino Tributario (esclusivamente cartaceo):****N. ultima uscita 4/2018****Il Fisco:****N. ultima uscita 14/2018**

N.5/2018: *“La nuova Direttiva UE per la risoluzione delle controversie fiscali”* - Il 3 novembre 2017, cioè il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, è entrata in vigore la nuova Direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale. Gli Stati membri devono emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 giugno 2019 e le stesse saranno applicabili a qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di applicare la disciplina della Direttiva anche a un reclamo presentato prima del 1° luglio 2019, ovvero relativo ad esercizi fiscali precedenti al 2018. L’implementazione della Direttiva, quindi, assume grande importanza, perché realizza un quadro di riferimento normativo univoco ai fini della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione nell’ambito del mercato unico.

N.11/2018: *“Novità sulla disciplina del transfer pricing: avviata la consultazione pubblica”* - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato tre documenti in materia di prezzi di trasferimento per la consultazione pubblica in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. e dall’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973. L’obiettivo perseguito è quello di adeguare la normativa interna alle più recenti indicazioni elaborate in sede OCSE con specifico riguardo ai risultati emersi nell’ambito del Progetto c.d. BEPS.

N. 14/2018: *“Niente sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se il contribuente si limita a monetizzare il proprio patrimonio immobiliare”* - Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Elemento oggettivo - Atto di disposizione del bene - Pregiudizio agli interessi dell’erario - Insufficienza - Attività fraudolenta - Necessità - Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con riferimento all’ipotesi di alienazioni di beni da parte del contribuente, quando il trasferimento del bene sia effettivo e non simulato, la condotta deve essere valutata esclusivamente quale possibile “atto fraudolento”, idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.

Corriere Tributario:

N. ultima uscita 14/2018

N.12/2018 “Transfer pricing: quando l’Ufficio cambia idea sul metodo (senza avvertire il contribuente)” - In materia di transfer pricing serve sicuramente un “cambio di rotta” per le modalità con cui vengono condotte le verifiche. La sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 3026/2017 è emblematica, laddove affronta il caso in cui l’Agenzia delle entrate corregga, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, il metodo di transfer pricing senza però consentire al contribuente un adeguato contraddittorio. Una soluzione a tali problematiche potrebbe definitivamente trovarsi con l’approvazione dello schema di Decreto ministeriale contenente le linee guida per l’applicazione del novellato art. 110, comma 7, del T.U.I.R.

N.13/2018: “Irrilevanti ai fini IVA le rettifiche in materia di transfer pricing” - Nella determinazione dell’IVA, le rettifiche derivanti dall’applicazione dell’art. 110, comma 7, del T.U.I.R., possono comportare uno scostamento dal principio cardine del corrispettivo di cui all’art. 73 della Direttiva 112/2006/CEE, unicamente nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 80 della medesima Direttiva. Ciò significa che le suddette riprese possono avere valenza ai fini della determinazione della base imponibile IVA solamente qualora una delle due controparti sia soggetta a limitazioni di detrazione, giusta la trasposizione del suddetto principio nell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

N.14/2018: “Innovative le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla nozione di beneficiario effettivo in ambito UE” - L’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea Kokott ha depositato le proprie conclusioni in merito a sei cause danesi, il cui rinvio pregiudiziale ha ad oggetto - per la prima volta - la nozione di “beneficiario effettivo” ai fini della Direttiva Interessi e Canoni e la sua rilevanza ai fini della Direttiva Madre-Figlia, nonché la configurabilità di comportamenti abusivi in relazione ai pagamenti (di interessi e dividendi) in esenzione da ritenuta a favore di soggetti extra UE. Le conclusioni sono fortemente innovative e, se confermate dalla Corte di Giustizia, potrebbero avere un grande impatto nell’applicazione delle Direttive.

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2018

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2017

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 2/2018

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2017

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Pratica Fiscale e Professionale:

N. ultima uscita 14/2018

Bilancio e Reddito d’Impresa: